

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 212

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Norme in materia di sequestro e confisca per reati  
contro la pubblica amministrazione

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dicembre del 1996 la Camera dei deputati, con deliberazione d'Assemblea, istituì una Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una normativa che rispondesse a criteri di controllo e di garanzia in linea con le maggiori democrazie occidentali. Nell'arco di circa un anno la Commissione completò i suoi lavori, presentando all'Assemblea un insieme di testi unificati. Nel 2001 il Parlamento è riuscito ad approvare un provvedimento (legge 27 marzo 2001, n. 97) che ha introdotto la possibilità di confisca e di sequestro dei beni che servirono o che furono il profitto per i reati di cui al capo I, titolo II, del libro II, del codice penale. Purtroppo la citata legge n. 97 del 2001 non ha modificato la disciplina prevista per i reati di cui agli articoli

640 e seguenti del codice penale. Pertanto si ritiene necessario ripresentare, con le opportune modifiche, il testo approvato dalla Commissione anti-corruzione. La sua ripresentazione prescinde dall'adesione o meno alle singole norme, che potranno essere opportunamente valutate dalla Camera.

Quel che si intende recuperare è il progetto di normativa che si ritiene oggi più che mai necessaria. Si allega per completezza la relazione presentata nella XIII legislatura all'Assemblea dal deputato Maggi.

« Onorevoli colleghi, con il presente testo unificato si è voluto integrare l'articolo 321 del codice di procedura penale prevedendo espressamente che quando si procede per i reati previsti dagli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale,

nonché per i reati previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, il giudice possa, sempre con decreto motivato, disporre il sequestro dei beni dell'indagato anche in assenza del presupposto di cui al primo comma dello stesso articolo e cioè il pericolo che « la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Ciò in considerazione della particolare delicatezza della materia ed anche della possibile gravità dei danni patrimoniali cui è esposta la pubblica amministrazione, oltreché i cittadini che con essa vengono in contatto.

Per un principio basilare di garanzia si è voluto altresì limitare l'oggetto del sequestro dei beni dell'indagato al valore pari all'ingiusto profitto contestato, consentendo però al pubblico ministero la possibilità di accertamenti patrimoniali e finanziari al fine della individuazione dei beni sequestrabili.

È inoltre prevista la possibilità per l'indagato di richiedere al giudice per le indagini preliminari la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, nomina che può avvenire anche ma non necessariamente nella persona indicata da colui che ha subito il sequestro nell'ambito degli iscritti nell'elenco speciale di professionisti di specifica competenza, depositato presso la cancelleria del tribunale fallimentare della sede del giudice competente.

La normativa in oggetto prevede anche la possibilità per il pubblico ministero di richiedere il sequestro dei beni di imprese o di consorzi d'impresе, qualora risulti che l'indagato abbia agito in nome e per conto degli stessi.

Si è voluto escludere dal novero dei delitti contro la pubblica amministrazione che sono oggetto specifico del presente testo unificato, l'abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323 del codice penale, fattispecie particolarmente diffusa e discutibile — notoriamente ora soggetta a revisione legislativa — al fine di evitare il rischio di penalizzazioni eccessive o inammissibili.

Si è voluto ancora definire la natura giuridica degli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici qualificandoli « esercizio di pubblica funzione » per evitare qualunque dubbio o equivoco interpretativo in sede applicativa.

Da ultimo si è previsto che a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 comma secondo del codice di procedura penale (patteggiamento), il giudice disponga la confisca dei beni sequestrati che sono « acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano » e ciò per evidenti ragioni di opportunità.

Si è comunque esclusa, per ovvie ragioni di equità, la possibilità di disporre la confisca nell'ipotesi in cui sia stata concessa in sentenza l'attenuante del risarcimento del danno ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norme in materia di sequestro preventivo).*

1. Quando si procede per i reati previsti dagli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché per i reati previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, il giudice può disporre, con decreto motivato ed anche in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 321 del codice penale, il sequestro dei beni dell'indagato nei limiti del valore dell'ingiusto profitto contestato. Il pubblico ministero può disporre accertamenti patrimoniali e finanziari nei confronti dell'indagato al fine di individuare i beni che possono essere sottoposti a sequestro.

2. L'indagato che ha subito il sequestro ai sensi del comma 1 può chiedere, con istanza diretta al giudice per le indagini preliminari, la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi del medesimo comma 1. Il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero, nomina il curatore anche nella persona indicata da colui che ha subito il sequestro, tra coloro il cui nome risulti nell'elenco speciale di professionisti di specifica competenza, depositato presso la cancelleria del tribunale fallimentare della sede del giudice per le indagini preliminari precedente. Nel decreto di nomina del curatore il giudice per le indagini preliminari stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le misure idonee a rendere più sicura la custodia e l'amministrazione dei beni.

## ART. 2.

*(Sequestro dei beni di imprese o di consorzi di imprese).*

1. Per i reati previsti dal capo I, titolo II del libro II del codice penale e dagli

articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648, 648-bis e 648-ter del medesimo codice penale, qualora risulti che l'indagato abbia agito in nome e per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese, il pubblico ministero può richiedere il sequestro dei beni dell'impresa o del consorzio di imprese stessi, ai sensi dell'articolo 1, della presente legge.

ART. 3.

*(Natura degli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti).*

1. Ai fini della presente legge gli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici costituiscono esercizio di pubblica funzione.

ART. 4.

*(Norme in materia di confisca).*

1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice dispone la confisca dei beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Non si procede a confisca allorché sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 6), del codice penale.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0015850\*